

## **Regione Piemonte**

### **Deliberazione Giunta Regionale 13/01/2014, n. 13-7014**

**“Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 *Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali*). Sostituzione dell’allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R”**

[Pubblicato sul B.U.R. n. 3 del 16/01/2014]

A relazione degli Assessori Porchietto, Ghiglia, Cavallera:

VISTA la legge regionale 3/8/2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della l.r. del 31/10/2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”);

VISTO, in particolare, l’articolo 15 della l.r. 15/2011, il quale dispone che il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, dia attuazione con apposito regolamento alla stessa legge;

VISTO il regolamento regionale n. 7/R del 8/8/2012 (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3/8/2011, n. 15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”) approvato dal Consiglio regionale con DCR n.183-30761 del 27/7/2012, come modificato dal regolamento regionale n. 7/R del 6/8/2013 (Modifiche degli articoli 2, 3 e 11 del r.r. 8/8/2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della l.r. 3/8/2011, n. 15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”));

PRESO ATTO delle numerose richieste di chiarimenti pervenute principalmente dai Comuni e dalle Associazioni delle diverse categorie di settore interessate dalla suddetta normativa circa alcuni aspetti applicativi di carattere operativo urgente del regolamento n. 7/2012, necessari ai fini della corretta e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale e per puntualizzare alcuni aspetti che hanno suscitato dubbi interpretativi, soprattutto per ciò che concerne l’esercizio dell’attività di impresa funebre;

RITENUTO pertanto indispensabile provvedere a fornire alcuni primi chiarimenti inerenti le richieste pervenute dal territorio regionale;

CONSIDERATO che, in collaborazione con il Consiglio regionale, sono stati elaborati i primi indirizzi applicativi del regolamento regionale n. 7/R del 8/8/ 2012, sottoposti alla valutazione di un tavolo tecnico composto dagli Assessorati competenti nelle diverse materie oggetto di trattazione nel presente documento;

PRESO ATTO che con Regolamento emanato con DPGR n. 10/R del 7/11/2013 si è dato mandato alla Giunta Regionale di emanare gli indirizzi applicativi del Regolamento Regionale 8/8/2012 n. 7/R entro 17 mesi dalla data di pubblicazione del Regolamento stesso, ovvero entro l’8 gennaio 2014;

TENUTO CONTO dell’urgenza e dell’indifferibilità dell’assunzione di tali indirizzi applicativi;

STANTE quanto sopra premesso; la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

#### **DELIBERA**

- di approvare i Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8/8/2012, n. 7/r (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3/8/2011, n. 15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”), di cui all’allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del r.r. 7/R dell'8/8/2012, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 183-30761 del 27/7/2012, la sostituzione dell'Allegato C dello stesso Regolamento con l'Allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, relativo al modulo di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività da parte delle imprese funebri.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

... *omissis* ...

---

## ALLEGATO A

### PRIMI INDIRIZZI APPLICATIVI DEL REGOLAMENTO REGIONALE Errore. Il segnalibro non è definito. 8 AGOSTO 2012, N. 7/R (REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNEBRE E DI SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2011, N. 15 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI")

---

#### **1. Il campo di applicazione delle norme regolamentari che disciplinano l'attività di impresa funebre**

Le disposizioni contenute nel Capo II del r.r. 7/2012, inerenti l'attività funebre, concernono le imprese pubbliche o private che intendono svolgere o svolgono attività funebre, come definita all'art. 5 della l.r. 15/2011 e all'articolo 2 del r.r. 7/2012 e ulteriormente precisata al successivo paragrafo 2. Tali disposizioni non disciplinano invece le attività dei "centri di servizi funebri" in quanto si tratta, di norma, di aziende che non organizzano servizi funebri per i dolenti, bensì forniscono servizi alle imprese funebri.

Si ribadisce, inoltre, quanto già stabilito dal r.r. 7/2012 (articolo 2, comma 6, r.r. 7/2012): il Comune deve vigilare sullo svolgimento dell'attività da parte delle imprese esercenti l'impresa funebre e verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti per esercitare la stessa; fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, il Comune vigila, altresì, sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti mortali. I Comuni, nell'ambito delle citate funzioni di vigilanza sullo svolgimento dell'attività delle imprese esercenti attività funebre e nell'esercizio della loro potestà regolamentare in materia (art. 2, comma 5, del r.r. 7/2012), possono sollecitare le predette imprese ad esporre in maniera visibile presso le loro sedi gli orari di apertura delle stesse.

Le disposizioni del r.r. 7/2012 si applicano a tutte le imprese regionali e non, operanti stabilmente sul territorio regionale.

Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dallo stesso Regolamento, continuano ad applicarsi le normative statali e regionali vigenti.

#### **2. Definizione di attività funebre**

Il r.r. 7/2012, in conformità a quanto sancito dalla l.r. 15/2011, definisce l'attività funebre come un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
- c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

La vendita di casse mortuarie prevista alla suddetta lettera b) include anche la vendita su catalogo.

Nell'ambito della vendita di articoli funebri possono rientrare la vendita di accessori cimiteriali come vasi, luminari e la vendita di fiori, purché ciò avvenga in forma congiunta con le altre prestazioni e forniture di cui sopra.

Il regolamento non specifica se nell'ambito delle prestazioni sopra elencate possa essere compreso anche il servizio di recupero delle salme su ordine dell'Autorità giudiziaria. Prevede però che il Comune assicuri il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico (art. 8, comma 11, r.r. 7/2012) e alle strutture sanitarie di ricovero accreditate (art. 11, comma 3, del regolamento). In

conformità a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della sanità 24/6/1993, n. 24 (Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90: circolare esplicativa) le salme possono essere trasportate anche al locale identificato dal comune come deposito di osservazione.

Come stabilito nel regolamento regionale, sono a carico del Comune la fornitura del feretro, dove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto. Ciò è confermato anche dalla circolare del Ministero della Giustizia, ufficio legislativo, prot. 4/2-780 del 14/12/2007, che ha chiarito che gli oneri dei recuperi e trasporti devono essere a carico del comune in cui è avvenuto il decesso in ogni caso, precisando altresì che ciò riguarda sia i casi nei quali i cadaveri vengano rinvenuti all'interno di luoghi chiusi che su strada. Spetta pertanto al Comune individuare le imprese cui affidare il servizio di recupero salme sul territorio comunale, ricorrendo alla turnazione delle stesse, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

È da considerarsi esclusa, dall'ambito delle attività di impresa funebre, ogni altra prestazione non prevista dalla legge 15/2011 e dal Regolamento 7/2012, quali, a titolo esemplificativo, le prestazioni di posa in opera degli articoli funebri, trasporto materiali lapidei.

### **3. Requisiti e modalità di svolgimento dell'attività funebre**

#### **3.1. Requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere al momento della presentazione della segnalazione certificata attività (SCIA)**

I requisiti stabiliti dall'articolo 3 del regolamento regionale per lo svolgimento dell'attività funebre di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) (e cioè, la disponibilità continuativa di un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre, la disponibilità di almeno un mezzo funebre in proprietà o contratto di leasing nonché, infine, la disponibilità di un responsabile dell'attività funebre e di almeno quattro operatori funebri) debbono essere posseduti in forma congiunta, unitamente anche ai requisiti precisati alle lettere a) e d) dello stesso articolo 3, comma 1, al momento della presentazione al Comune competente della segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA). Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del r.r. 7/2012 comunicano in forma scritta al Comune competente gli adeguamenti dalle stesse effettuati ai requisiti previsti dal citato regolamento.

Il regolamento regionale però, nell'intento di garantire il rispetto del principio di libera concorrenza tra imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, consente di acquisire i requisiti individuati dalle citate lettere b), c) ed e) dell'articolo 3, comma 1 del regolamento, anche attraverso il ricorso a consorzi tra imprese o a contratti di agenzia o di fornitura di durata e contenuto idonei, vale a dire tali da assicurare in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività dell'impresa per almeno sei mesi.

La predetta normativa non esclude la possibilità per l'impresa esercente attività funebre di ricorrere ad un'agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, che sia costituita in conformità alla normativa vigente. A riguardo, si ricorda che ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del r.r. 7/2012 *“Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle normative statale e regionale vigente.”*

Si evidenzia, inoltre, che il requisito relativo al responsabile dell'attività funebre di cui all'art. 3 comma 1, lettera e), non potrà essere ottenuto attraverso il ricorso a strumenti di aggregazione aziendale o contratti di agenzia o di fornitura, ma tale personale dovrà essere in disponibilità diretta da parte delle singole imprese. L'impresa che esercita attività funebre, secondo quanto previsto all'articolo 3 del r.r. 7/2012, deve essere costituita da almeno n. 1 responsabile dell'attività funebre, anche coincidente col titolare o legale rappresentante dell'impresa e almeno n. 4 operatori funebri (o necrofori, termine utilizzato nella l.r. 15/2012, da intendersi, ai fini della stessa l.r. 15/2012 e del r.r. 7/2012, come equivalente a quello di operatore funebre).

Il personale è acquisito mediante la stipula di regolare contratto di lavoro tra il soggetto esercente l'impresa di attività funebre e il lavoratore o tra quest'ultimo con altro soggetto di cui l'imprenditore si avvale in forza di un formale contratto, purché ciò avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. Ciò significa che la disponibilità di personale può essere acquisita attraverso la stipulazione di contratti previsti dalla normativa nazionale vigente, comunque in grado di garantire in via continuativa l'espletamento dell'attività.

Il Comune competente dovrà altresì attentamente verificare che le forme prescelte per l'acquisizione dei requisiti

di cui alle suddette lettere b), c) ed e) dell'articolo 3, comma 1, del r.r. 7/2012, risultino compatibili con gli obiettivi di qualificazione e trasparenza delle imprese funebri propri della l.r. 15/2011. Il Comune è chiamato, inoltre, a vigilare affinché lo strumento prescelto risulti coerente con il volume delle prestazioni svolte, esercitando i poteri istituzionali di controllo ad esso spettanti sull'attività funebre ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del r.r. 7/2012, con la finalità di verificare che il concreto esercizio dell'attività avvenga in conformità a quanto dichiarato dall'impresa in sede di presentazione della SCIA e che il numero complessivo degli operatori risulti quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento complessivo delle prestazioni da parte delle imprese. Ai fini dell'attività di verifica il Comune acquisisce opportuna documentazione, a titolo esemplificativo, atto costitutivo e statuto del Consorzio, contratti stipulati o documenti equipollenti.

Per quanto riguarda il caso in cui l'impresa funebre non sia in grado di provvedere in modo autonomo al trasferimento del defunto durante il periodo di osservazione o al trasferimento del cadavere o di ceneri e di resti mortali, oltre alle possibilità previste, in via generale, al comma 3 dell'articolo 3, potrà, in alternativa, dimostrare la partecipazione in società, consorzi o strutture per la fornitura di personale da adibire alla movimentazione dei feretri (come previsto dal comma 2 dell'articolo 3), requisito che dovrà essere anch'esso autocertificato al momento della presentazione della SCIA.

Il mezzo funebre di cui alla suddetta lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del r.r. 7/2012, può trovarsi anche in un Comune diverso da quello presso il quale viene presentata la SCIA, in quanto è la sede dell'impresa che deve essere nel comune in cui si presenta la segnalazione. Resta ferma comunque la necessità che l'impresa interessata sia organizzata in modo tale da essere in grado di garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento della propria attività. Per quanto riguarda le autorimesse, il regolamento regionale 7/2012 non disciplina in maniera specifica le caratteristiche delle stesse. Pertanto, come già ribadito, per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dal Regolamento, si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente. Nella fattispecie, le disposizioni sono quelle contenute all'articolo 21 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" che così recita:

*"1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.*

*2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.*

*3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio incendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente."*

Tali disposizioni si applicano contestualmente alle disposizioni del r.r. 7/2012 che, a riguardo, precisa che *"La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari."*(articolo 8, comma 14, r.r. 7/2012).

### 3.2. Apertura di nuove sedi

Le imprese che svolgono già attività funebre per poter aprire altre sedi nel Comune ove si trova la sede principale (art. 3, comma 4, r.r. 7/2012), devono possedere:

- a) la disponibilità continuativa di locali idonei al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse mortuarie e articoli funebri e a ogni altra attività connessa al funerale, e regolarmente aperti al pubblico;
- b) un preposto responsabile dell'unità locale in possesso di sufficienti conoscenze tecniche in attinenza alle specifiche mansioni svolte, inquadrato secondo le normative di legge e nel rispetto del CCNL di categoria, diverso da quello preposto alla sede principale o ad altre sedi. Si precisa che possono essere preposti anche altri soggetti (ad esempio, soci o coadiuvanti) facenti parte dell'impresa, non già qualificati come responsabile della sede principale.

Dette imprese sono tenute a presentare al Comune competente, oltre all'autocertificazione dei requisiti di cui alle suddette lettere a) e b), che dovrà comprendere anche il nome del preposto alla nuova sede, copia della documentazione prodotta al momento della presentazione della segnalazione certificata di inizio dell'attività attestante il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento con riguardo alla sede principale dell'impresa. Pertanto, il Comune competente non dovrà compiere una nuova istruttoria sui requisiti per l'esercizio dell'attività funebre. L'impresa che svolge l'attività funebre in conformità ai requisiti stabiliti dal regolamento, per poter aprire una sede in un altro Comune deve presentare una nuova SCIA che attesti il possesso dei requisiti richiesti dal regio-

lamento con riguardo alla sede principale dell'impresa, con particolare riferimento alla necessità di garantire lo svolgimento dell'attività in via continuativa.

Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del Regolamento, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro diciassette mesi dalla entrata in vigore dello stesso. Ciò comporta però, che qualora un'impresa già operante intenda aprire una nuova sede in un Comune diverso da quello in cui già svolge la propria attività, deve presentare, ai sensi del regolamento, una nuova SCIA che certifichi il possesso in quel momento dei requisiti previsti dall'articolo 3. I requisiti previsti alla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 3 del regolamento regionale nonché alla lettera *a)* dello stesso comma, "aggiuntivi" rispetto ai requisiti da autocertificarsi al momento della presentazione della SCIA, devono essere posseduti al momento in cui si procede all'apertura di una nuova sede nello stesso Comune.

Nel caso di imprese aventi sede legale al di fuori della Regione Piemonte, ma che esercitano o intendono esercitare stabilmente l'attività funebre sul territorio regionale, queste ultime dovranno presentare una SCIA al comune ove si trova la sede per la trattazione degli affari o dove si trova la sede principale nel caso di impresa operante su più sedi.

### 3.3. Sul divieto di intermediazione nell'attività funebre

Il r.r. 7/2012 vieta il ricorso alla intermediazione nello svolgimento dell'attività funebre (art. 3, comma 6, r.r. 7/2012). Tale divieto significa che non è consentito ad intermediari o ad altri soggetti comunque diversi dall'impresa che possiede tutti i requisiti stabiliti dalla normativa vigente, organizzare e svolgere attività di onoranze funebri. A riguardo, a precisazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del regolamento regionale, si evidenzia che il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, per la vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale, si svolgerà presso la sede dell'impresa recante i requisiti stabiliti nel regolamento e, comunque, mai all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

Le disposizioni che vietano il ricorso alla intermediazione non implicano però il divieto di mandato tra imprese, in particolare per quanto concerne le imprese con sede in Comuni diversi della Regione Piemonte o in altre Regioni.

Per quanto riguarda invece, i requisiti delle imprese che gestiscono i servizi pubblici cimiteriali o necroscopici, il r.r. 7/2012 non ha integrato la normativa vigente, fatto salvo quanto previsto in merito alla incompatibilità tra l'esercizio dell'attività funebre e la gestione dei servizi pubblici cimiteriali e necroscopici, per cui si rinvia al paragrafo 3.4.

### 3.4. Introduzione dell'obbligo di separazione societaria

La l.r. 15/2011 (art. 6, comma 1) stabilisce che *"La scelta dell'impresa funebre deve essere libera ed esclusiva prerogativa della famiglia del defunto"*. Si evidenzia però che nel caso di sepoltura di persone indigenti tale scelta compete al Comune su cui incombe l'onere.

Lo stesso articolo 6 della legge regionale e il relativo regolamento attuativo stabiliscono che nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria. Ciò vale, chiaramente, anche nell'ipotesi contraria: vale a dire nel caso in cui il soggetto esercente l'attività funebre gestisca anche i servizi pubblici cimiteriali o necroscopici. La Regione ha fatto in tal modo proprio un orientamento assunto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali e dei servizi cimiteriali ad imprese di onoranze funebri, che ha auspicato interventi legislativi a livello nazionale e regionale, volti a sancire *"la chiara separazione e incompatibilità fra i servizi di onoranze funebri e i diversi servizi pubblici che si connotano per un prevalente interesse igienico-sanitario o di carattere pubblico-sociale. Ciò al fine di assicurare un corretto confronto concorrenziale fra gli operatori di onoranze funebri presenti nei diversi mercati locali, evitando il conseguimento di improprie posizioni di vantaggio che consentano l'accesso privilegiato alla clientela."* (tra gli altri, si veda il Parere AS392 del 17/5/2007 (Affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali e dei servizi cimiteriali ad imprese di onoranze funebri).

La predetta separazione societaria comporta pertanto che la gestione dei servizi cimiteriali o necroscopici sia svolta da persone giuridiche distinte rispetto a quelle che svolgono l'attività funebre, il che comporta una distinta gestione contabile e commerciale.

Inoltre, la normativa regionale è finalizzata ad assicurare l'incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali, in quanto attività svolte in regime di concorrenza e pertanto non compatibili con lo svolgimento congiunto di servizi pubblici quali i servizi cimiteriali o necroscopici. La predetta normativa regionale si applica anche alle ditte individuali.

#### **4. Formazione del personale delle imprese esercenti attività funebre, dei cerimonieri delle strutture per il commiato, degli addetti alle operazioni cimiteriali e del personale dei crematori**

L'articolo 4, comma 5, del r.r. 7/2012 stabilisce che solo *“Coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non esercitano da almeno cinque anni l'attività di impresa funebre in qualità di titolari o legali rappresentanti o soci nonché di addetti allo svolgimento dell'attività funebre, sono tenuti a seguire un corso di formazione (...) prima di poter definitivamente svolgere le relative mansioni o gli incarichi operativi.”*

Pertanto, le imprese già esercenti attività funebre al momento dell'entrata in vigore del Regolamento (10/8/2012), ma prive del requisito stabilito al sopra citato articolo 4, comma 5, del r.r. 7/2012, si devono adeguare entro diciassette mesi dalla entrata in vigore dello stesso (art. 2, co. 4, del r.r. 7/7/2012).

Il mancato adeguamento, comporterà per l'impresa l'applicazione delle sanzioni amministrative, in conformità a quanto stabilito all'articolo 32 del regolamento regionale.

Il rispetto della normativa regionale vigente in materia di formazione presuppone che vengano definiti per i corsi previsti dalla l.r. 15/2011 e dal r.r. 7/2012, con apposita deliberazione di Giunta regionale, gli standard formativi e di erogazione e gli specifici profili sulle varie figure professionali previste dalla normativa citata, che saranno pubblicati sulla vetrina informatica degli standard della direzione Istruzione, formazione e lavoro (attualmente pubblicati all'indirizzo internet [www.collegamenti.org](http://www.collegamenti.org)).

Nella deliberazione sopracitata, dovranno essere meglio puntualizzati vari aspetti che la legge e il regolamento lasciano indefiniti: tra cui, la durata dei vari corsi per le varie figure, le caratteristiche dell'esame, le condizioni di equivalenza o di riconoscimento crediti formativi per i corsi svolti presso altre regioni.

Lo svolgimento dei corsi di formazione è affidato unicamente a soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. Detti corsi devono essere erogati all'interno del sistema della formazione professionale, il quale prevede sia corsi autorizzati e finanziati che corsi riconosciuti (ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13/4/1995, n. 63 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”).

I corsi eventualmente svolti in mancanza del predetto accreditamento e non autorizzati o riconosciuti dalla Regione Piemonte non valgono ai fini della formazione richiesta ai sensi della l.r. 15/2012 e del r.r. 7/2012.

Nelle more dell'approvazione di tale deliberazione e della definizione dei profili, il titolare dell'impresa funebre, al momento della presentazione della SCIA oppure, per le imprese già operanti alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento regionale, al momento dell'invio della comunicazione di adeguamento ai requisiti richiesti dal r.r. 7/2012 si impegna, attraverso una specifica dichiarazione da allegare alle stesse, a svolgere e a far svolgere ai dipendenti, se non possiedono al momento dell'entrata in vigore del Regolamento, l'esperienza professionale di almeno cinque anni nel settore richiesta dalla normativa regionale, i suddetti corsi, secondo le modalità stabilite dalla l.r. 15/2011 e dal relativo regolamento di attuazione, non appena l'Assessorato competente definirà i suddetti requisiti e sarà disponibile la relativa offerta formativa. Il titolare dell'impresa funebre dovrà inoltre provvedere alla presentazione di una specifica richiesta di partecipazione ai corsi di cui sopra entro novanta giorni dall'effettiva disponibilità dell'offerta formativa, che sarà portata a conoscenza delle categorie interessate attraverso le modalità divulgative più idonee.

Anche le imprese già svolgenti l'attività funebre, ove interessate, dovranno presentare la predetta specifica domanda di partecipazione ai corsi entro novanta giorni dall'effettiva disponibilità dell'offerta formativa.

Al pari di quanto stabilito per i soggetti esercenti attività di impresa funebre, anche i soggetti gestori dei cimiteri, di impianti crematori e delle strutture per il commiato sono tenuti a far svolgere ai dipendenti che non posseggono al momento dell'entrata in vigore del r.r. 7/2012 una esperienza quinquennale nel settore specifico, i corsi previsti all'articolo 13 della l.r. 15/2011 e dal relativo regolamento di attuazione, secondo le stesse modalità e

tempistiche sopra indicate.

## 5. Trasporto durante il periodo di osservazione

Il trasporto del defunto durante il periodo di osservazione (cd. “a cassa aperta”) è normato a livello nazionale dall’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90 recante il Regolamento di polizia mortuaria, il quale stabilisce che *“il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.”*

Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, è di 24 ore dal momento del decesso (portato a 48 ore nei casi di morte improvvisa o con dubbi di morte apparente).

La l.r. 15/2011, integrando la normativa nazionale, stabilisce, all’articolo 3 che il trasferimento della salma durante il periodo di osservazione, con le modalità stabilite dalla normativa nazionale, può avvenire:

- dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, situata anche in un altro comune della Regione;
- dal luogo del decesso ad un deposito di osservazione, sito anche in altro comune della Regione;
- dal luogo del decesso ad una struttura per il commiato, sita anche in altro comune della Regione;
- se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30/5/1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso.

La salma, durante il trasporto, va riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

L’articolo 11, comma 6, del regolamento precisa che su richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso anche alla struttura del commiato o all’abitazione del defunto o dei familiari. Ciò deve avvenire secondo le previsioni del DPR 285/1990 e solo a condizione che il trasporto della salma venga effettuato in maniera tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e da non arrecare danno alla salute pubblica nonché previa apposita autorizzazione del servizio sanitario o dell’autorità giudiziaria competenti.

In ogni caso, l’esercente l’attività funebre che esegue il trasferimento deve comunicare tempestivamente all’ufficiale di stato civile la nuova sede ove la salma verrà trasferita per l’osservazione. Analoga comunicazione deve essere effettuata all’ASL della sede di ricevimento della medesima salma.

Viene proposto in fine, all’Allegato I, il modulo per il trasporto salma durante il periodo di osservazione, allo scopo di snellire ed uniformare le procedure connesse al predetto trasporto.

## 6. Applicazione delle norme in tema di sicurezza e tutela della salute sul lavoro, in talune specifiche circostanze

L’articolo 8, comma 3, del regolamento stabilisce che *“Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute”*. Questo può avvenire, nel rispetto della specifica normativa nazionale, sotto il controllo del titolare dell’impresa funebre (o di suo delegato) e, comunque, in presenza di personale necroforo in numero adeguato a subentrare in qualsiasi momento si rendesse necessario, nell’operazione di trasporto funebre e a garantirne il buon esito.

## 7. Trasporto funebre

Il fatto che il regolamento preveda, all’articolo 8, comma 1, che *“Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali***Errore. Il segnalibro non è definito.** *dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all’obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l’abitazione privata, al cimitero o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati”*, non comporta l’esclusività in capo alle imprese funebri del trasporto delle

urne cinerarie né dei resti mortali che sono completamente mineralizzati. Per quanto riguarda le prime, ciò consegue all'applicazione del principio per cui il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Tale principio è sancito dalla legge 30/3/2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). In merito alla verifica, alla chiusura del feretro, dell'apposizione dei sigilli, l'art. 8, comma 8, del regolamento stabilisce che *“All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione”*. Si precisa a riguardo che deve trattarsi degli addetti effettivi al trasporto, di cui almeno uno presente al momento della chiusura del feretro.

#### **8. Piano di autocontrollo del mezzo funebre**

L'art. 8, comma 6, del r.r. 7/2012 prevede solo la predisposizione di un piano di autocontrollo da tenere a disposizione per controlli che possono essere solo eventuali, in quanto le attività di verifica dei carri funebri ex artt. 20 e 21 del DPR 285/1990 sono state sospese perché pesantemente condizionanti l'attività delle ASL (vedere DGR 5/8/2002, n. 115-6947 Norme contenute negli articoli 16, 18, 20, 21, 25, 30, 83, 84, 86, 88, 94 e 101 del D.P.R. n. 285/90: “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”– Provvedimenti).

Piena libertà è lasciata alla predisposizione del piano di autocontrollo da parte del proprietario del mezzo funebre, che si sostanzia, pertanto, nella tenuta di un registro recante, come indicato nella legge regionale, luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione del mezzo e gli estremi delle operazioni effettuate, inclusa la data di effettuazione. Si fa presente, tuttavia, che ciò vale solo nell'ambito del territorio della Regione Piemonte e che in altre Regioni potrebbe essere richiesta la certificazione di idoneità sanitaria singole autofunebri.

#### **9. Servizio di vestizione del defunto deceduto presso una struttura sanitaria o di ricovero**

Il comma 10 dell'articolo 8 del regolamento stabilisce che in caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, alla vestizione e alla composizione del defunto provvedono, con il consenso dei familiari, i responsabili della struttura sanitaria o di ricovero in cui è avvenuto il decesso, previo corrispettivo deliberato dall'ASL. **Errore. Il segnalibro non è definito.** competente. In alternativa, i familiari possono provvedere in proprio alla vestizione direttamente o ricorrendo a personale appositamente e formalmente delegato. Si ricorda a tal proposito che alle imprese funebri è precluso, e pertanto sanzionato dalla normativa regionale, lo svolgimento in ambito ospedaliero di ogni attività finalizzata al procacciamento di servizi di onoranze funebri. La già citata Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiamando le pronunce del Consiglio di Stato e di alcuni Tribunali amministrativi regionali [Cfr., tra gli altri, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Decisione n. 1639/05; TAR Campania, Sentenza n. 1704/01; TAR Emilia Romagna, Sentenza n. 599/02; TAR Liguria, Sentenza n. 1781/03 ], ha infatti evidenziato al riguardo, che *“la presenza di una società di onoranze funebri all'interno di strutture ospedaliere è suscettibile di determinare una situazione di vantaggio competitivo a favore dell'impresa aggiudicataria, consentendole un accesso privilegiato alla clientela, ossia ai parenti dei defunti. Tale circostanza, peraltro, oltre a limitare il confronto competitivo tra gli operatori funebri attivi nei mercati locali, si ripercuote negativamente sui clienti dei servizi funebri, posto che determina una limitazione delle loro possibilità di scelta e, come diretta conseguenza, un aumento del prezzo di tali servizi”*(parere AGCOM, Parere AS392 del 17/5/2007 Affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali e dei servizi cimiteriali, ad imprese di onoranze funebri).

#### **10. Adempimenti conseguenti al decesso**

Nelle strutture residenziali sanitarie, socio sanitarie e assistenziali pubbliche/private in cui non è presente il Direttore sanitario o non risulta previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, l.r. 15/2011 il quale stabilisce che l'accertamento della realtà di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e private viene effettuato dal medico necroscopo nominato dall'ASL fra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (in primo luogo i medici delle strutture di medicina legale, anche perché a ciò deputati e comunque per evitare doppioni con i conseguenti aggravii di spesa), ovvero, in loro assenza, dai medici di medicina generale. Anche in questa fattispecie le Strutture di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, della L.R. 15/2011.

Si precisa che il modello su cui va riportato l'accertamento di morte di cui all'Allegato B del comma 4 dell'articolo 10 del regolamento regionale ha valore esemplificativo ed è, pertanto, consentito integrarlo con le indicazioni contenute nel modello di certificato di cui all'Allegato II al presente provvedimento. Viene proposto



il certificato allegato in fine, allo scopo di snellire numerose procedure conseguenti al decesso mantenendo il complesso dei dati anagrafici, ecc. indispensabili per il corretto espletamento delle medesime. Il medico che sottoscrive il suddetto certificato deve apporre firma leggibile corredata da timbro identificativo.

L'art. 30, comma 1, del Regolamento prevede che i cadaveri portatori di protesi elettroalimentate possono essere chiusi in cassa e destinati alla cremazione anche senza la rimozione di protesi, eccetto il solo caso di protesi elettroalimentate da radionuclidi.

Tuttavia, anche in caso di protesi elettroalimentate non da radionuclidi, si potrà procedere alla rimozione secondo le procedure e il tariffario peraltro previsti dalla vigente normativa regionale, e questo sia in caso di cremazione in impianti non aggiornati tecnologicamente, sia in caso di trasporto in altre Regioni che lo richiedano, e comunque su richiesta e ad onere dell'avente titolo.

### **11. Depositi di osservazione**

I depositi di osservazione di cui all'articolo 11 del r.r. 7/2012 sono disciplinati già a livello nazionale dal Regolamento di polizia mortuaria (approvato con d.p.r. 285/1990) al Capo III. Il regolamento regionale fa salva, per tutto quanto non previsto o non diversamente regolato dalla normativa regionale, l'applicazione delle predette disposizioni nazionali. Per quanto riguarda, in particolare, il trasporto delle salme presso i suddetti depositi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della l.r. 15/2011. In base a tali norme, per il trasporto dal luogo del decesso ad un deposito di osservazione, la salma deve essere riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

### **12. Strutture per il commiato**

Le strutture per il commiato sono realizzate da soggetti pubblici o privati autorizzati all'esercizio dell'attività funebre (come previsto dall'art. 8, comma 3, l.r. 20/2007). I comuni ne stabiliscono l'ubicazione. Tali strutture non possono comunque essere collocate nell'ambito di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, né di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali (art. 8, comma 4 bis, l.r. 20/2007).

Le strutture per commiato sono strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono svolgersi le cerimonie per il commiato.

Tali strutture devono consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre e possono essere utilizzate anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri. Sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.

Qualora le strutture per il commiato vengano utilizzate per svolgere il periodo di osservazione e per effettuare trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi, come previsto all'articolo 3 della l.r. 15/2011, le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia.

La materia relativa alle suddette strutture per il commiato viene demandata al piano regionale di coordinamento cimiteri, previsto dall'articolo 14 della l.r. 15/2012, in quanto competente a disciplinare questa tematica.

### **13. Trattamenti sul cadavere**

In merito alla previsione dello svolgimento dei trattamenti di imbalsamazione, la normativa regionale prevede che il trattamento avvenga nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente, pertanto in conformità in particolare alle modalità stabilite dal Capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Il regolamento di polizia mortuaria disciplina già la possibilità di effettuare trattamenti di imbalsamazione (artt. 46 e 47). In tal senso, la normativa regionale si limita a recepire le disposizioni del d.p.r. 285/1990.

#### **14. Sanzioni amministrative**

L'organo preposto all'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite nel regolamento, è il Comune, ed in particolare la Polizia municipale, come si può evincere anche dal disposto dell'articolo 2, comma 6, del r.r. 7/2012, il quale sancisce che tra le funzioni dei Comuni vi sono quelle dell'ordine e della vigilanza sull'attività funebre, salvo che il fatto non costituisca reato (art. 32, comma 1, r.r. 7/r).

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative previste dal regolamento regionale all'articolo 32, queste sono applicate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24/11/1981, n. 689.

L'accertamento delle violazioni delle norme del regolamento è effettuato dai soggetti legittimati in conformità ai principi ed alle modalità stabilite dagli articoli 13 e 14 della l. 689/1981.

Pertanto, anche le valutazioni in merito al carattere disdicevole o ingannevole della pubblicità di un'impresa funebre competono ai soggetti individuati dalla normativa statale vigente in materia. In caso di violazione delle disposizioni del regolamento non specificatamente individuate dall'art. 32 del r.r. 7/2012, salvo che non costituiscano reato, quali ad esempio, le disposizioni che prevedono, tra i requisiti per lo svolgimento della propria attività da parte del personale delle imprese esercenti attività funebre, dei cerimonieri delle strutture per il commiato, degli addetti alle operazioni cimiteriali e del personale dei crematori, una formazione specifica, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 32 sopra citato, comma 2, laddove prevede che in caso di reiterata violazione delle disposizioni regolamentari da parte delle imprese funebri è disposta la cessazione dell'attività, intendendo per "reiterata violazione", l'aver commesso almeno due volte la medesima violazione. Non sono invece da ritenersi sanzionabili le eventuali carenze dei requisiti richiesti, rispettivamente, alla lettera c) (disponibilità continuativa di un mezzo autofunebre) ed e) dell'articolo 3, comma 1, del r.r. 7/2012 (disponibilità continuativa di almeno 4 operatori funebri) e da acquisire secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo, che si verificano in prossimità o nella stessa giornata dello svolgimento del servizio funebre, solo previa tempestiva comunicazione al Comune competente per territorio ed esibizione dei documenti giustificativi (ad esempio, certificato medico attestante lo stato di malattia degli operatori funebri).

Resta inteso, in base a quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, del regolamento, che per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dallo stesso, si deve fare rinvio alla normativa statale e regionale già vigente nella materia interessata (incluso, ad esempio, il controllo sul rispetto delle norme igienico sanitarie per la chiusura loculi).

... *omissis* ...